

Data 18 SET. 2013

Protocollo 0026033/DB0800

Classificazione 011.010.020

anticipata via fax
al n. 011- 9818380

Al Funzionario Responsabile
Servizio Edilizia Urbanistica
e Gestione Cimiteri
piazza Antonio Chiesa n. 3
10090 GASSINO TORINESE (TO)

Oggetto: Comune di GASSINO TORINESE (TO).
Riscontro a nota comunale prot. n. 18383 del 28 agosto 2013:
"L.R. 20/2009 modificata dalla L.R. 03/2013 Richiesta parere".

Con la nota citata in oggetto, il Responsabile del Servizio comunale pone i seguenti quesiti:

- 1) con la deliberazione comunale n. 24 del 28 aprile 2011, approvata ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 marzo 2011 n. 1 "Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)", l'Amministrazione comunale ha disposto l'esclusione delle aree individuate dal Piano regolatore in classe geologica III dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 7 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20.

Ora, il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20/2009, è stato recentemente modificato dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3; infatti, adesso, il comma 4 recita:

*4. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 sono realizzabili nelle aree individuate dai piani regolatori ricadenti in classe di pericolosità I, II, IIIb2) e IIIb3) o in classe di pericolosità IIIb) se non diversamente suddivisa, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici; **sono comunque ammessi gli interventi di ampliamento in deroga di cui all'articolo 3.** Gli interventi di ristrutturazione edilizia in tali aree possono comprendere anche l'integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.*

In proposito, è utile precisare che con la legge regionale n. 3/2013 nulla è mutato nella prima parte del primo periodo del comma 4 dell'articolo in esame; pertanto, gli interventi in deroga di cui agli articoli 3, 4 e 7 della legge regionale n. 20/2009 sono ammessi nelle aree come richiamate nella disposizione in esame e secondo le limitazioni ivi previste.

La modifica introdotta recentemente prevede che *siano comunque ammessi gli interventi di ampliamento in deroga di cui all'articolo 3*; sul punto, si ritiene che tale modifica sia tesa a consentire l'intervento in deroga di ampliamento negli edifici a destinazione residenziale di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 20/2009 a condizione che le opere edilizie in progetto non si pongano in contrasto con le limitazioni previste dallo stesso articolo 5.

Pertanto, si ritiene che tale ampliamento debba intendersi come comunque realizzabile, nel rispetto delle modalità d'intervento e delle verifiche geologiche previste per la realizzazione di nuovi volumi, anche di tipo pertinenziale.

Per completezza, in merito all'ultimo periodo del comma 4, si conferma che gli interventi di ristrutturazione edilizia possano comprendere anche la integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, anche alla luce di quanto oggi previsto al secondo periodo della lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 56/1977, come recentemente modificato dalla legge regionale n. 3/2013; tale possibilità è consentita dalla specifica norma regionale in esame esclusivamente nelle aree espressamente richiamate dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20/2009, anche in deroga alle eventuali limitazioni o specificazioni introdotte dai piani regolatori adeguati al Piano per l'assetto idrogeologico, nel rispetto delle modalità costruttive previste da specifico studio di fattibilità geologico e geotecnico che ne attesti la compatibilità e la riduzione complessiva del rischio.

In merito a tutto quanto sopra, chiede il Comune se quanto approvato con la deliberazione comunale n. 24/2011 venga superato dalla modifica introdotta con la legge regionale n. 3/2013.

Sul tema sollevato, va ricordato che con l'entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale n. 20/2009, contenute nella legge regionale n. 1/2011, l'art. 9 (Norma transitoria) prevedeva che :

- 1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adeguatamente motivata tenuto conto dei limiti posti dalla legge stessa, possono disporre l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 7 della l.r. 20/2009, come modificati dalla presente legge, in tutto o in parte del territorio comunale.*
- 2. Entro il termine di cui al comma 1 i comuni possono adeguare agli articoli 3 e 4 della l.r. 20/2009, come modificati dalla presente legge, le deliberazioni con le quali hanno disposto l'esclusione*

dell'applicazione degli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione in deroga in tutto o in parte del territorio comunale.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, non adeguate agli articoli 3 e 4 della l.r. 20/2009, come modificati dalla presente legge, non sono applicabili alla presente legge.

Tale disposizione ha consentito alle Amministrazioni comunali di deliberare entro il 18 maggio 2011 nuove limitazioni all'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 20/2009, come modificata dalla legge regionale n. 1/2011; ovvero:

- limitazioni modificate, e quindi in parte nuove, rispetto a quelle già decise entro il 29 settembre 2009;
- di confermare che le limitazioni, già decise entro il 29 settembre 2009, laddove possibile, si applicano ai nuovi articoli 3, 4 e 7, come sostituiti dalla legge regionale n. 1/2011.

Ora, è corretto e ragionevole ritenere che le limitazioni disposte con propria deliberazione dai Comuni, secondo la procedura sopra richiamata, siano valide ed efficaci a prescindere dalle modifiche sopravvenute con la legge regionale n. 3/2013; infatti le modifiche sopra esposte riguardano nuove possibilità d'intervento edilizio in ambito generale, laddove le Amministrazioni comunali non abbiano a suo tempo approvato particolari restrizioni.

- 2) Riguardo al secondo quesito, relativo alla eventualità per il Comune di indicare nuovamente le parti del territorio ed i parametri quantitativi e qualitativi non derogabili per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 della legge regionale n. 20/2009, si precisa che tale possibilità non è contemplata dalla legge regionale n. 3/2013, come per altro già evidenziato nella nota comunale e, pertanto, rimangono confermate le limitazioni decise dall'Amministrazione comunale con la deliberazione consiliare n. 24/2011 sopra richiamata.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

referente:
dott. Antonio Trifirò